

**= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =**

**OGGETTO: Contratto per stipula Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni ed alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate- LOTTO 1 – Roma Capitale, Società Partecipate da Roma Capitale - Città metropolitana Roma Capitale. --- CIG: 9529369C0F Repertorio n. 12543**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Quattordici** del mese di **Maggio**, in Roma, nella sede della Città Metropolitana in Via G.Ribotta, n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Federico Monni, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento V *Appalti e Contratti* - Ufficio Soggetto Aggregatore - della Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n.80034390585, in forza dell'art.107 del D.L.gs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, che rappresenta l'organismo Soggetto Aggregatore per l'acquisto di beni e servizi ex art.26

L.488/99, nonché per la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni.-----

2) Sig. Massimo Varacca, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xx, nella sua qualità di Procuratore speciale dell'operatore economico **COLSER società cooperativa, mandataria con quota del 34%**, con sede legale a Parma in via G.S. Sonnino n.33A – C.F.:00378740344, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. dell'Emilia in data 23/01/1976 al REA n.PR-127562, come da documento n.T601485412 del 29.04.2025, acquisito d'ufficio e conservato in atti, in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con **COPMA soc. coop. per azioni, mandante con quota del 33%**, con sede legale a Ferrara in via V.Veneziani n. 32 – C.F.: 00090810383, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Ferrara e Ravenna in data 20/10/1971 al REA n.FE-85327, come da documento n.T601485840 del 29.04.2025, e con **L'OPEROSA S.p.A. Società Benefit, mandante con quota del 33%**, con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO) in via Don Minzoni n. 2 - C.F.:04269490266, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna in data 09/10/2015 al REA n.BO-486298, come da documento n.T601485579 del 29.04.2025, formalizzato dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs.50/16, giusto atto in data 20.09.2024 a rogito del Dott. Paolo Micheli Notaio in Parma rep. 13727 racc.n.8490, registrato all'Agenzia delle Entrate di Parma in data 20.09.2024 n. 15995 Serie 1T, allegato al presente atto (**Allegato n.1**).-----

Il Procuratore speciale sig Massimo Varracca interviene, giusta procura della Sig.ra Cristina Bazzini, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'operatore economico COLSER Società

Cooperativa, rep.n.52905 del 21/05/2008 a firma del Dott. Marco Micheli,

Notaio in Parma registrato all’Agenzia delle Entrate di Parma in data

04.06.2008 al n.10.511, Serie1T, allegato al presente atto (**Allegato n.2**).

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti rinunciato, previo mio

consenso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come

modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.----

### **P R E M E S S O**

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale

n.3636 del 05.12.2022, come rettificata con Determinazione dirigenziale n.282

del 03/02/2023, del Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto

Aggregatore, Dott. Federico Monni, ha indetto una procedura di gara per la

stipula di una convenzione per il *servizio di pulizia e sanificazione nonché del*

*servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree*

*esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle*

*Società Partecipate dagli stessi, suddiviso in 5 LOTTI, per la durata di 12 mesi,*

con la facoltà da parte della Stazione Appaltante di prorogare la durata per

ulteriori due anni disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno, da affidarsi

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art.95, comma 2 del citato

decreto;-----

- che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE suppl.n.244-704487 del

19.12.2022 e sulla GURI n. 150 V Serie Speciale del 23.12.2022 e avviso di

rettifica e proroga scadenza dei termini pubblicato sulla GUUE n.suppl.028-080992 del 08.02.2023 e sulla GURI n. 19 V Serie Speciale del 15.02.2023, all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale e sui quotidiani, conseguentemente il termine perentorio di scadenza della gara è stato stabilito per il giorno 14.03.2023;---

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/2016, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;---

- che nella procedura aperta conclusa il giorno 14.05.2024, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria del servizio suindicato relativamente al **LOTTO 1 –Roma Capitale, Società Partecipate da Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale**, con un punteggio tecnico di **punti 55,76** ed un punteggio economico di **punti 25,81** (di cui **17,06** attività ordinarie, **2,88** attività integrative aggiuntive, **2,88** servizi disinfestazione, **2,99** costo della manodopera per le attività integrative e aggiuntive), per un punteggio complessivo pari a **punti 81,57** per un importo massimo annuo pari a **€ 16.500.000,00** ed un importo massimo triennale pari a **€ 49.500.000,00** oltre IVA, il R.T.I. costituito dall'operatore economico **COLSER società cooperativa** mandataria con quota del 34% con sede legale a Parma in via G.S. Sonnino n.33A - C.F.:00378740344 con l'operatore economico **COPMA soc.coop. per azioni**, mandante con quota del 33% con sede legale a Ferrara in via V.Veneziani n.32 - C.F.:00090810383 e l'operatore economico **L'OPEROSA S.p.A. Società Benfit** mandante con quota del 33% - con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO) in via Don Minzoni n.2 -

C.F.:04269490266, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Fornitore;-----

- che in data 26.01.2023 il Fornitore ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.3**);---

- che il Fornitore nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;-----

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;-----

- che con Determinazione dirigenziale n. 1890 del 27/05/2024, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. 1910 del 28.05.2024, del Direttore del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Fornitore per l'affidamento *dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfezione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi* relativamente al **LOTTO 1- Roma Capitale, Società Partecipate da Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale, per l'importo massimo annuo pari a € 16.500.000,00 e l'importo massimo**

**triennale pari a € 49.500.000,00 oltre IVA;-----**

- che il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Federico Monni, con nota prot. n. CMRC-2024-0136391 del 08.08.2024, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte del Fornitore affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 28.05.2024 Registro di Sistema n. PI013037-24 tramite Portale Gare della CMRC è stato pubblicato, il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione è stato proposto ricorso con contestuale domanda cautelare al TAR LAZIO, depositato in data 27/06/2024 n. 7012, da parte della società Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile;-----

c) il TAR LAZIO sez. II con sentenza n. 19910 del 11/11/2024 ha accolto la domanda di annullamento relativa ai lotti 1, 2 e 5 e, per l'effetto, disposto l'annullamento *in parte qua* del provvedimento di aggiudicazione e della *Lex specialis*;----

d) con Determinazione dirigenziale n. 4655 del 05.12.2024 del Direttore del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale si è preso atto dell'annullamento della *lex specialis* di gara e delle Determinazioni dirigenziali di

aggiudicazione n. 1890 del 27 maggio 2024 e n. 1910 del 28 maggio

2024 relativamente ai Lotti 1, 2 e 5 disposto dalla sentenza del TAR

Lazio, sez. II, n. 19910/2024 e si è provveduto all'annullamento in

autotutela delle Determinazioni di aggiudicazione n. 1890 del

27.05.2024 e n. 1910 del 28.05.2024 relativamente ai Lotti 3 e 4;

e) il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 3411 del 03.04.2025 ha

accolto l'appello proposto dal r.t.i.COLSER soc.coop.va con

L'OPEROSA spa e COPMA soc.coop.va, avverso la sentenza del TAR

Lazio n. 19910/2024 e pertanto con Determinazione dirigenziale n.

1497 del 22.04.2025 del Direttore del Dipartimento V - Ufficio del

Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale si è

disposto l'annullamento in autotutela della suddetta determinazione

dirigenziale n. 4655 del 05.12.2024;----

f)provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;--

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva

INPS/INAIL, conservati in atti:-----

- operatore economico **COLSER società cooperativa** rilasciato dall'INPS

prot.n.44324108 con scadenza 23.05.2025;-----

- operatore economico **COPMA soc.coop. per azioni** rilasciato dall'INA IL

prot.n. 47503720 con scadenza 24.05.2025;-----

- operatore economico **L'OPEROSA spa Società Benefit** rilasciato

dall'INAIL prot.n. 47479300 con scadenza 23.05.2025;---

- che è stata acquisita l'informazione antimafia, ex art.91 del D.Lgs.159/11, per

**COLSER società cooperativa** tramite il sistema informatico BDNA della

Prefettura di Parma in data 25.06.2024,

prot.n.PR\_PRUTG\_Ingresso\_041480\_20240624 dalla quale risulta che, a

carico del suindicato operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85

del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di

sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.159/11;-----

- che dalla piattaforma BDNA l'operatore economico **COPMA soc.coop. per**

**azioni** risulta iscritto fino al **16.07.2025** nell'elenco delle Imprese in White List

tenuto dalla Prefettura di Ferrara - Area I, come da nota prot. n.0338749 del

18.06.2024;-----

- che dalla piattaforma BDNA l'operatore economico **L'OPEROSA S.p.A.**

risulta nell'elenco delle Imprese in White List tenuto dalla Prefettura di

Bologna - Area I O.S.P., prot. PR\_BOUTG\_Ingresso\_0068405\_20240605,

con iscrizione in aggiornamento, per i servizi attinenti al presente contratto, a

seguito di richiesta di rinnovo presentata in data 27/03/2025;-----

- che l'iscrizione in White List alla luce dell'art. 7 del D.P.C.M. del 18/04/2013,

come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016, tiene luogo della

comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai *fini della*

*stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad*

*attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 1 comma 52 bis*

*l. 190/2012)*, pertanto l'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata alle

Prefetture di Bologna e di Ferrara ai sensi del D.P.C.M. del 24.11.2016 (art.

3bis comma 3);---

- che il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto

risulta nella stessa, nel Disciplinare, come rettificato con Determinazione

dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e relativi allegati nel Capitolato speciale

descrittivo, e nel capitolato speciale prestazionale e relativi allegati, definisce

in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti

gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;-----

- che il Fornitore ha presentato, altresì, la documentazione richiesta dal

Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante

e sostanziale;----

- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara,

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le

condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate nel

presente contratto;-----

- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Città

metropolitana di Roma Capitale nei confronti del Fornitore; la medesima

Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni

che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti,

saranno per ciascuna della stessa fonte di obbligazione;-----

- che i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti

Locali e Società Partecipate da una parte, ed il Fornitore dall'altra parte,

attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;---

### **CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.-----

## **ART.2- Oggetto della Convenzione e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché di completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città metropolitana di Roma Capitale, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento V – Ufficio del Soggetto Aggregatore Dott. Federico MONNI, concede in appalto al Fornitore, che, a mezzo del Signor Massimo VARACCA accetta, l'esecuzione *dei servizi di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi* relativamente al **LOTTO 1- Roma Capitale, Società Partecipate da Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale, per l'importo massimo annuale di € 16.500.000,00 e per l'importo massimo triennale di € 49.500.000,00 oltre IVA**. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari

a Euro 49.500.000,00 IVA esclusa. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato nel presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.L.gs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.L.gs 50/2016. L'aggiudicazione e la stipula della convenzione non sono fonte di obbligazione alcuna per la Città metropolitana di Roma Capitale o per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo la convenzione unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Pertanto, l'Appaltatore non potrà pretendere in alcuna sede alla stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.-----

### **ART. 3- Valore delle premesse e degli allegati**

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e i relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo, il Capitolato speciale prestazionale ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### **ART.4- Definizioni**

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:-----

a) Atti di gara: il Disciplinare, come rettificato con Determinazione dirigenziale n. 282 del 03.02.2023, e relativi allegati, il Capitolato speciale descrittivo, il Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati concernenti la procedura

aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione nonché del servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli immobili e relative aree esterne afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle società partecipate dagli stessi - **LOTTO 1- Roma Capitale, Società Partecipate da Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale - Importo massimo annuale pari ad €16.500.000,00 ed un importo massimo triennale pari ad € 49.500.000,00 oltre IVA.**-----

b) Amministrazioni contraenti: Roma Capitale, Società Partecipate del Comune di Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, che emettono Ordinativi di Fornitura e nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;-----

c) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati che regola i rapporti contrattuali stipulati nelle modalità definite nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale prestazionale;-----

d) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;----

e) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Amm.ni contraenti comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.-----

#### **ART.5- Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:-----

a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.---

b) dalle disposizioni di cui al D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici.-----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.-----

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della - Procedura aperta per la stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di cui trattasi - prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:-----

a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara.-----

b) richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;-----

c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti).-----

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amm.ne contraente:-----

a) emissione di Ordinativi di fornitura;-----

b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;-----

c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.-----

d) nomina del Supervisore che coincide con il Direttore dell'esecuzione (DEC), che monitora e controlla la corretta e puntuale esecuzione dei servizi.---

#### **ART.6- Utilizzo della Convenzione**

Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto in capitolato. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.-----

#### **ART.7- Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura**

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni Contraenti. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi oggetto degli stessi con le modalità di

seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale prestazionale e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore.-----

#### **ART.8- Durata ed importo della presente Convenzione**

Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, la presente Convenzione ha una durata di **12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione; la Stazione Appaltante tre mesi prima della scadenza della Convenzione si riserva la facoltà di prorogare la stessa per i successivi due anni da esercitarsi disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno.** Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Amministrazioni Contraenti **una durata massima pari a 3 anni**, con scadenza entro i 36 (trentasei) mesi successivi dalla data di inizio erogazione dei servizi indicata nell'Ordinativo di fornitura, **per un importo complessivo massimo spendibile di € 49.500.000,00.** La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva comunque la facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata della Convenzione al ricorrere delle relative condizioni di legge. Tale proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del

nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.--

#### **ART.9- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, che non può, pertanto, avanzare

pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Città metropolitana di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Roma Capitale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.-----

#### **ART.10 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:-----

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato speciale prestazionale e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione

secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;-----

b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti degli Enti contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;---

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;-----

d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;----

e) tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze ed attrezzature utilizzate comprovante l'utilizzazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sia delle Amministrazioni contraenti sia degli organi di vigilanza;

f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;-----

g) effettuare a proprio carico corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente, nelle materie relative ai servizi oggetto dell'appalto con particolare riguardo alle

caratteristiche dei prodotti a minor impatto ambientale;----

h) manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Roma Capitale nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;-----

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;-----

l) trasmettere alla Città metropolitana la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula della convenzione e per tutta la sua durata;-----

m) consegnare alle Amministrazioni contraenti, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno successivo del contratto attuativo, il Resoconto annuale e fornire alla Città metropolitana di Roma Capitale, entro 3 mesi prima della conclusione dell'ultimo contratto attuativo sul Lotto di riferimento, una Relazione finale sull'andamento della Convenzione. -----

**ART.11- Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. Il Fornitore si obbliga a

rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Il servizio dovrà essere eseguito nei locali che saranno indicati da ciascuna Amministrazione, indipendentemente dalla loro tipologia, così come indicato nel Capitolato speciale prestazionale. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.-

#### **ART.12- Verifica e controllo qualitativo/quantitativo**

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Roma Capitale ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. La Città metropolitana di Roma Capitale e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.-----

#### **ART.13- Corrispettivi e Revisione dei prezzi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base della remunerazione a canone, IVA esclusa, in virtù delle mensilità erogate offerte in sede di gara. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i servizi descritti nella presente

Convenzione e negli allegati di gara. Il corrispettivo per la remunerazione delle attività del servizio principale è costituito dal pagamento di un Canone per le Attività Ordinarie, Integrative ed Aggiuntive, e di eventuali corrispettivi Extra Canone per le Attività a richiesta, la cui determinazione è descritta nel Capitolato speciale prestazionale- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore o al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.L.gs. 50/16 e ss.mm.ii.- Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. -- A decorrere dal 13esimo mese successivo alla data di sottoscrizione della Convenzione o, se antecedente, alla data di avvio dell'esecuzione del servizio, l'operatore economico o il soggetto aggregatore ha facoltà di chiedere di applicare al Canone per le attività ordinarie e ai Corrispettivi per le attività integrative, aggiuntive e a richiesta remunerate in Euro/mq. superficie trattata, entrambi depurati della percentuale di incidenza del costo della manodopera, l'incremento medio dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente. Ove tale incremento medio sia superiore al 10 per cento e l'applicazione, ai prezzi richiamati, della misura eccedente la predetta percentuale determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo dell'appalto in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'Autorità indipendente di

regolazione del settore relativo alla Convenzione o, in mancanza, dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza (AGCOM), l'operatore economico o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data della relativa istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti possono consensualmente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1, comma 511, della Legge n.208 del 2015. Le parti possono chiedere all'Autorità sopra richiamata, che provvede all'accertamento di cui al presente capoverso, di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi. In caso di revisione dei prezzi contrattuali, il Soggetto Aggregatore provvederà alla comunicazione dell'aggiornamento effettuato alle Amministrazioni aderenti e alla messa a disposizione delle stesse dei prezzi aggiornati, i quali costituiranno i nuovi prezzi da applicare ai contratti in essere e ai nuovi ordinativi di fornitura da emettere a partire dalla data successiva alla revisione e saranno utilizzati dalle Amministrazioni che hanno emesso ordinativi di fornitura per procedere alla revisione dei prezzi medesimi. Con riferimento agli ordinativi di fornitura in essere, la revisione avrà ad oggetto le prestazioni successive alla revisione; essa non costituirà la base per la compensazione delle prestazioni già eseguite. Successivamente alla scadenza della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti gestiranno i rapporti in corso applicando autonomamente,

eventualmente su istanza del prestatore di servizi, le medesime suddette regole.-- Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c).-----

#### **ART.14- Fatturazione e pagamenti**

Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con cadenza mensile, secondo le modalità indicate al paragrafo 4 del Capitolato speciale descrittivo. I pagamenti per i servizi in appalto saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, in linea con l'art. 4 del D.L.gs. 231/2002. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amm.ne contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.--Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del D.L.gs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione contraente soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione

di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dichiarato dal Fornitore. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.----

#### **ART.15- Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante e agli Enti contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. Il Fornitore si

obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente contraente stesso. L'Ente contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.-----

#### **ART.16- Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:-----

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.--Qualora non risulti

conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti periodi, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-

**ART.17- Penali**

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Città metropolitana di Roma capitale o all'Amministrazione contraente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate le penali definite al paragrafo 6 del Capitolato speciale prestazionale.- Indipendentemente dalla applicazione della penale, il Fornitore qualora a seguito di controllo dovessero essere riscontrate delle non conformità nell'esecuzione del servizio, è tenuto a mettere in atto, nel più breve tempo possibile, tutte le misure necessarie al fine di eliminare la situazione che ha generato la non conformità, pena l'applicazione della penale. L'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6 del Capitolato speciale prestazionale avviene, per le somme dovute alle Amministrazioni contraenti, mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica, mentre per le per le somme dovute al Soggetto aggregatore, mediante prelievo dalla cauzione definitiva. -- In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Città metropolitana di

Roma potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.---L'applicazione di penali per un importo complessivo superiore agli importi di cui al periodo precedente comporterà la possibilità per le Amministrazioni contraente e/o la Città metropolitana di Roma, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine, di risolvere di diritto in tutto o in parte il singolo contratto attuativo o la Convezione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC. In tal caso la Città metropolitana e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di escutere la cauzione e/o di applicare una penale di equivalente importo nei termini indicati all'articolo 10 del Capitolato speciale descrittivo, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.-----

#### **ART.18- Cauzione definitiva**

Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n.B.2025.1371490 rilasciata dalla Compagnia ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV – Agenzia Colibrì Italia srl di Milano in data 30.04.2025 per l'importo di €1.980.000,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del D.L.gs. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Il Fornitore dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante

l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Il Fornitore è in possesso delle seguenti certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 come di seguito: -

**COLSER società cooperativa** certificato n.1384 rilasciato dalla CQY Certiquality S.r.l. con scadenza 10/07/2025 e certificato n.16567 rilasciato dalla CQY Certiquality S.r.l. con scadenza 10/07/2025;-

**COPMA soc.coop. per azioni** certificato n.IT08/0387 rilasciato dalla SGS con scadenza 17/03/2027 e certificato n.IT06/0257.00 rilasciato dalla SGS con scadenza 31/03/2027; - **L'OPEROSA S.p.A. Società Benfit** certificato n. 139316-2013-AQ rilasciato dalla DNV con scadenza 14/09/2027 e certificato n.140047-2013-AE rilasciato dalla DNV con scadenza 16/06/2027, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e dell'ulteriore del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. --La cauzione definitiva, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.-- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,

resta espressamente inteso che la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.-- La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Città metropolitana e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.--- La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti comunicano alla Città metropolitana, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.-- In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Città metropolitana.-- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro immediato entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Città metropolitana.---In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Città metropolitana e le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.----

**ART.19 Garanzia responsabilità civile- Danni,**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha prodotto copia conforme delle polizze di RC con appendice di specificazione, riferite all'esecuzione del presente appalto, così come indicato all'art.8 del Capitolato speciale descrittivo, come di seguito indicate:-

**COLSER società cooperativa** polizza n.2010/03/2077325 con appendice n. 69 rilasciata in data 11/09/2024 dalla REALE MUTUA Agenzia 196 di Parma;-

**COPMA soc.coop.** polizza n. 079.014.0000906940 con appendice n.16 rilasciata in data 13/09/2024 dalla VITTORIA ASSICURAZIONI Agenzia 079 Bellaria Igea Marina; **-L'OPEROSA S.p.A. Società Benefit** polizza n. 1/2145/60/178408956/7 con atto di variazione rilasciato in data 17/09/2024 dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa Agenzia 935 di Bologna. --Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.---Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente

non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.----

#### **ART.20 - Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui al precedente periodo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.-- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.--Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Roma nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.- Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Città Metropolitana delle modalità e dei contenuti di detta citazione.-- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016.----

#### **ART.21- Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, **la Città metropolitana di Roma Capitale** ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 C.C.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Roma capitale ha facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo contratto attuativo, **l'Amministrazione contraente** ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 C.C; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.---

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.L.gs. 50/2016, le Amministrazioni contraenti e/o la Città metropolitana di Roma Capitale potranno risolvere di diritto in tutto o in parte il singolo contratto attuativo o la Convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente

per un importo complessivo superiore al 10% ( dieci per cento ) del valore del singolo contratto attuativo ovvero nell'ipotesi di applicazioni di penali da parte della Città metropolitana di Roma per un importo complessivo superiore al 10% ( dieci per cento ) del valore della Convenzione nonché negli altri casi espressamente previsti nella Convenzione.--- La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.--- In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Roma ha diritto di escutere la cauzione presentata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Città metropolitana di Roma al risarcimento dell'ulteriore danno. In caso di risoluzione della Convenzione per violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Roma, la medesima procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. In tutti i casi di risoluzione del contratto attuativo, l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore pari al valore residuale del contratto; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della

Amministrazione contraente al risarcimento dell'ulteriore danno. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Città metropolitana di Roma Capitale, quest'ultima o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp ,319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.--

#### **ART.22- Recesso**

Le Amministrazioni contraenti e/o Città Metropolitana di Roma Capitale, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal singolo contratto attuativo e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o legislativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardano l'Amministrazione contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o uso degli stessi – la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte dalla Convenzione con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC. Resta inteso che qualora, nei casi di cui al precedente punto, la singola Amministrazione assuma l'uso di altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto di riferimento, la medesima Amministrazione

ha facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'Ordinativo di fornitura sul nuovo immobile fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.--In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.---Qualora la Città metropolitana di Roma Capitale receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti attuativi già emessi da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.--La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti iscrizioni nell'elenco delle

Imprese in White List, acquisite tramite il sistema informatico BDNA: -  
Prefettura di Ferrara - Area I O.S.P., come da nota prot. n. 0338749 del  
18.06.2024 valida fino al 16.07.2025 per **COPMA soc.coop**; - Prefettura di  
Bologna - Area I O.S.P. prot. PR-BOUTG-ingresso 0068405-20240605, in  
corso di aggiornamento a seguito di richiesta di rinnovo presentata in data  
27/03/2025 per **L'OPEROSA spa**; ed alla informazione antimafia, ex art.91  
del D.lgs.159/11, emessa dalla Prefettura di Parma, prot. n.  
PR\_PRUTG\_Ingresso\_041480\_20240624 in data 25.06.2024 per  
**COLSER SOC.COOP.**, siano accertate cause ostative.-----

#### **ART.23-- Subappalto**

Il Fornitore ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta che intende  
riservarsi la facoltà di affidare in subappalto: *-l'esecuzione delle prestazioni di  
cui alla presente Convenzione nei limiti previsti dalla normativa vigente ai  
sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; - che non sarà affidata a  
terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del  
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative  
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di  
manodopera.* --Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla  
Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Amministrazioni Contraenti o a  
terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette  
attività.----

#### **ART. 24-- Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione  
e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo  
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.L.gs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.L.gs. 50/2016.- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti periodi, fa sorgere in capo al Soggetto Aggregatore il diritto a risolvere la Convenzione, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART.25-- Responsabile della fornitura**

Il Fornitore ha individuato nel Sig. Stefano Orsi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 0521497140 cell.: 3489023043, indirizzo e-mail: stefano.orsi@colser.com e InfoGare@colser.com -----

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale nonché a ciascuna Amm.ne contraente.

#### **ART.26- Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni**

Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:---

- Stazione Appaltante: Viale G.Ribotta n. 41 – 00144 Roma

PEC: **servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it**

- Fornitore: via G.S. Sonnino n. 33A – 43126 Parma

- PEC: **ufficio.commerciale@pec.colser.com**

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione

verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:---

a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da

parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;---

b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; ----

c) Posta certificata.----

#### **ART.27- Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione

medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate

tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 679/16 (Codice in materia

di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati

personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto

contrattuale previste dal Decreto medesimo.- La Città metropolitana di Roma

Capitale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla

esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in

particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della

spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori

risparmi di spesa ottenibili.---In ogni caso le Amministrazioni Contraenti,

aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura,

dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione

alla Città metropolitana di Roma Capitale, da parte del Fornitore, anche per via

telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.-- I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 679/16.---Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento UE 679/16.-- Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente il Fornitore, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale Responsabile esterno del trattamento. Conseguentemente il Fornitore deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/16, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:---

- nel designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali Incaricati del trattamento tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente

l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;-----

- nel verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;---
- nell'adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;---
- nell'adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;---
- nel provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei pag. 27 rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;---
- nel consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;---
- nel restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Amministrazioni

Contraenti.-----

**ART. 28-- Oneri fiscali e spese contrattuali, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico del Fornitore, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti, ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.-- Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, il Fornitore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

**ART.29- Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Città metropolitana di Roma capitale si riserva di procedere ai sensi dell'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.-----

**ART. 30- Clausola finale, riferimenti normativi**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque

modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato speciale descrittivo e nel Capitolato speciale prestazionale, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -----

#### **Art.31- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto

previsto dalla Sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del vigente

P.I.A.O., Triennio 2025-2027, approvato giusta Decreto del Sindaco

Metropolitano n.21 del 26 febbraio 2025.--

**ART. 32- Foro competente**

Agli effetti della presente convenzione e per ogni controversia il Fornitore

elegge domicilio presso la sede del Dipartimento V - Ufficio del Soggetto

Aggregatore - in Roma viale G. Ribotta n.41. Per la risoluzione di eventuali

controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente

alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello

di Roma.- Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è

stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali

lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo

sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della

quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell’art.32 comma 14 del

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.---

**Art.33- Clausola sociale**

La Città metropolitana considera che la presa in carico dei lavoratori e delle

lavoratrici operanti nel servizio costituisca una forma di capitalizzazione

dell’esperienza acquisita garantendo continuità nell’erogazione dei servizi, e

nel contempo risponda all’esigenza di consolidare gli attuali livelli

occupazionali e condizioni contrattuali. In ragione di ciò il Fornitore, con la

sottoscrizione del Capitolato speciale descrittivo, assume l’impegno ad

utilizzare prioritariamente il personale attualmente occupato nel servizio in

appalto. Si precisa che al Fornitore viene richiesto di assumere gli operatori già

presenti e in possesso dei requisiti professionali richiesti senza periodo di prova

come dipendenti diretti, garantendo il riconoscimento delle condizioni contrattuali in essere e dei requisiti maturati al momento della stipula del nuovo contratto. Tale personale dovrà essere inquadrato nei livelli retributivi in coerenza con i rispettivi profili professionali e il Fornitore si impegna a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata. Il presente impegno, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, è assunto tenendo conto del rispetto dell'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste e comunque nel rispetto di quanto stabilito da ANAC (vedi parere sulla Normativa del 30/04/2014 - rif. AG 19/14) e dalla giurisprudenza in materia (vedi da ultimo Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 26 maggio 2015, n. 2637). Il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti del personale dipendente e degli eventuali soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, il contratto collettivo nazionale di riferimento sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare gli eventuali accordi integrativi territoriali in essere nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme, i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.-----

#### **Art.34- Rischi interferenziali**

Il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) allegato alla documentazione di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto del presente appalto che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi, così come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.lgs 81/2008 e

ss.mm.ii.-- Il DUVRI sarà integrato dalle Amministrazioni contraenti, prima dell'esecuzione del contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e qualificando gli eventuali oneri correlati. Resta comunque onere del Fornitore, elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.-----

#### **Art.35- Determinazioni finali**

Il sottoscritto Massimo Varacca, in qualità di Procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto della Convenzione e Rappresentanti), Articolo 5 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 6 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 8 (Durata ed importo della Convenzione), Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 13 (Corrispettivi e Revisione dei prezzi), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 16 (Trasparenza), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Garanzia

Responsabilità civile - Danni), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale, riferimenti normativi), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Clausola sociale).

IL FORNITORE: firmato Massimo VARACCA

IL DIRIGENTE: firmato Dott. Federico MONNI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.